

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 17 maggio 1988, n. 175

Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183

Nota: tutto il testo è stato abrogato dall'art. 30 del DLgs 334 del 17 agosto 1999 ad accezione dell'art. 20

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, indicata nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che in data 8 febbraio 1988, ai termini dell'articolo 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA IL SEGUENTE DECRETO.

Titolo I

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE N. 82/501 DEL 24 GIUGNO 1982
RELATIVA AI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI
CON DETERMINATE ATTIVITA' INDUSTRIALI

Art. 1 Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto concernono la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero essere causati da determinate attività industriali e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

2. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 si intende per:

a) attività industriali:

1) qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato I, che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonché il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tali operazioni all'interno del medesimo;

2) qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'allegato II;

b) fabbricante:

1) chiunque sia responsabile di una attività industriale;

c) incidente rilevante:

1) un avvenimento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di rilievo connessi ad uno sviluppo incontrollato di una attività industriale che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per l'ambiente e che comporti l'uso di una o più sostanze pericolose;

d) sostanze pericolose:

- 1) per l'applicazione dell'articolo 6, le sostanze generalmente considerate rispondenti ai criteri stabiliti nell'allegato IV, nonché le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato II, nelle quantità menzionate nella prima colonna;
- 2) per l'applicazione dell'articolo 4, le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato III e dell'allegato II, nelle quantità menzionate nella seconda colonna.

Art. 2 Attività escluse

1. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto:

- a) le installazioni militari e quelle delle forze di polizia;
- b) le fabbricazioni e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- c) le attività estrattive e altre attività minerarie;
- d) gli impianti nucleari e gli impianti di trattamento di sostanze e materiali radioattivi.

Art. 3 Obblighi dei fabbricanti

1. Per le attività industriali definite dall'articolo 1, il fabbricante è tenuto a prendere tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente.

2. Il fabbricante è tenuto a dimostrare, ad ogni richiesta dell'autorità competente, di avere provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, del dipendente e di coloro che accedono all'azienda per motivi di lavoro.

3. L'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, 6 e 9 non solleva il fabbricante dalle responsabilità derivanti dai principi generali dell'ordinamento.

Art. 4 Obbligo di notifica

1. Fermo il disposto dell'articolo 3, il fabbricante è tenuto a far pervenire una notifica ai Ministri dell'ambiente e della sanità:

a) qualora eserciti un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportata nell'allegato III, nelle quantità ivi indicate, come:

- 1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;
- 2) prodotti della fabbricazione;
- 3) sottoprodotti;
- 4) residui;
- 5) prodotti di reazioni accidentali;

b) o, qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna.

2. Il fabbricante è ugualmente tenuto a far pervenire la notifica qualora le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate in più stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, di proprietà del medesimo fabbricante.

3. Copia della notifica deve essere inviata alla regione o provincia autonoma territorialmente competente.

4. Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, è data notizia al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera d), la regione prescrive ai fabbricanti di stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, l'obbligo di notifica ove la quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate.

Art. 5 Contenuto della notifica

1. Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:

a) informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III concernenti:

- 1) i dati e le informazioni elencati nell'allegato V;
- 2) la fase dell'attività in cui esse intervengano o possono intervenire;
- 3) la quantità (ordine di grandezza);
- 4) il comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;
- 5) le forme in cui possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;
- 6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;

b) informazioni relative agli impianti concernenti:

- 1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni meteorologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;
- 2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;
- 3) la descrizione generale dei processi tecnologici;
- 4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;
- 5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;
- 6) le cautele operative da usare in caso di incidenti rilevanti;

c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:

- 1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in casi di incidente rilevante;
- 2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza all'esterno dello stabilimento;
- 3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonché per la comunicazione immediata al Prefetto ed all'autorità competente;

d) indicazione del fabbricante sul se e su quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persona, a cose e all'ambiente abbia adottato in relazione all'attività esercitata.

Art. 6 Dichiarazione

1. Fermo il disposto dell'articolo 3, dell'articolo 12, comma 3, lettera e), il fabbricante è tenuto a far pervenire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al Prefetto una dichiarazione:

a) qualora eserciti una attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, come:

- 1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;
- 2) prodotti della fabbricazione;
- 3) sottoprodotti;
- 4) residui;
- 5) prodotti di reazioni accidentali;

b) o qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

2. Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare che si è provveduto, indicando le modalità:

a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano "in situ".

3. Il fabbricante indica altresì se e quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente abbia adottate in relazione all'attività esercitata.

Art. 7 Attività industriali esistenti

1. Il presente decreto si applica sia alle nuove attività industriali, sia a quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Qualora si apportino modifiche alle attività industriali esistenti, tali da farle rientrare nel campo di applicazione del presente decreto, si procede come per le nuove attività industriali.

3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 6, per gli impianti industriali già in esercizio alla data di cui al comma 1, i fabbricanti sono tenuti a trasmettere la notifica di cui all'articolo 4 entro l'8 luglio 1989 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 entro il 31 dicembre 1990.

4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 6 sono fatti salvi gli adempimenti già posti in essere dai fabbricanti in attuazione dell'ordinanza del Ministro della sanità del 21 febbraio 1985, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, salve le eventuali integrazioni in conformità degli articoli stessi.

5. Per gli atti di cui al comma 4 si provvede d'ufficio alla trasmissione della documentazione già inviata alle autorità competenti ai sensi del presente decreto; l'onere delle spese per le copie è a carico del fabbricante.

Art. 8 Aggiornamento del rapporto

1. La notifica di cui all'articolo 4 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 devono essere aggiornate su richiesta delle autorità competenti, sulla base delle nuove conoscenze in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi. In ogni caso tale aggiornamento deve essere effettuato ogni tre anni.

2. La notifica deve essere altresì aggiornata ove si attuino modifiche dell'attività industriale che possano avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.

Art. 9 Nuove attività industriali

1. Il fabbricante, prima di dare inizio ad una nuova attività industriale rientrante nel campo di applicazione del presente decreto, è tenuto alla presentazione della notifica a norma degli articoli 4 e 5 o della dichiarazione a norma dell'articolo 6 del presente decreto.

2. Il fabbricante è tenuto a corredare la notifica di cui all'articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con una copia della perizia giurata prevista dal comma 3.

3. Il fabbricante, fermo quanto previsto dai commi 5 e 6, può dare inizio alla attività industriale trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione alle medesime autorità destinatarie della notifica di una perizia giurata, redatta da professionisti iscritti nei competenti albi professionali.

4. La perizia giurata deve attestare:

a) la veridicità e la completezza delle informazioni;

b) la conformità delle misure di sicurezza previste alle prescrizioni generali stabilite dal decreto interministeriale di cui all'articolo 12, comma 1.

5. Fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 19, entro il termine di cui al comma 3, le autorità competenti possono dettare le prescrizioni che, ai sensi del decreto interministeriale di cui all'articolo 12, comma 1, e sulla base delle informazioni fornite, sono necessarie a garantire la sicurezza dell'impianto; il fabbricante deve adottare tali prescrizioni per dare inizio alla attività industriale. Le prescrizioni medesime sono trasmesse al sindaco ai fini di cui al comma 6.

6. Il sindaco provvede sulla agibilità degli impianti soltanto dopo che sia decorso il termine di cui al comma 3. Le autorità competenti, nei casi previsti dall'articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dagli articoli 4 e 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, dall'articolo 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e negli altri casi in cui l'inizio dell'attività è subordinata al rilascio dell'autorizzazione o concessione, provvedono soltanto dopo aver acquisito copia della perizia giurata.

Art. 10 Accadimento di incidente rilevante

1. Quando un incidente abbia a verificarsi, il fabbricante è tenuto ad informare immediatamente il Prefetto e il sindaco, comunicando appena possibile:

a) le circostanze dell'incidente;

b) le sostanze pericolose coinvolte, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d);

c) le misure di emergenza adottate o che intende adottare per rimediare agli effetti dell'incidente, a medio e a lungo termine, ad evitare che esso si riproduca.

2. Il Prefetto informa immediatamente i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e della sanità, nonché il Presidente della regione territorialmente competente.

3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente, si accertano che siano presi i necessari provvedimenti di emergenza, a medio e lungo termine, e possono formulare raccomandazioni.

Art. 11 Informazione della popolazione

1. I dati e le informazioni relativi alle attività industriali raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

2. A tutela del segreto industriale, chiunque incaricato di esaminare gli atti di notifica o gli atti di dichiarazione, è tenuto a non divulgare le informazioni di cui venga a conoscenza.

3. Fatto salvo il dovere di informare la popolazione, previsto dall'articolo 17, comma 2, l'informazione, a cura dei sindaci, deve contenere almeno le seguenti notizie:

a) il tipo di processo produttivo secondo l'allegato I;

b) le sostanze presenti e le loro quantità in ordine di grandezza secondo gli allegati II, III e IV;

c) i rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;

d) le conclusioni sul rapporto di sicurezza e le misure integrative di cui all'articolo 19;

e) le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente.

Titolo II

AUTORITA' COMPETENTI PER IL CONTROLLO DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE ATTIVITA' INDUSTRIALI

Art. 12 Funzioni di indirizzo

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verranno indicate le norme generali di sicurezza cui devono, sulla base della disciplina vigente, attenersi tutti i fabbricati le cui attività industriali rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano "in situ" (1).

2. In via di prima applicazione, i decreti di cui al comma 1 saranno emanati nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato accordo tra i Ministri concertanti, a richiesta motivata di uno o più di questi, e, comunque, a seguito dell'inutile decorso del termine suddetto, all'emanazione dei decreti provvederà il Presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Amministrazioni eventualmente interessate:

a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto;

b) stabilisce le procedure per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto, nonché per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle stesse;

c) indica le modalità di standardizzazione per la dichiarazione di cui all'articolo 6;

d) individua le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali può richiedersi la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 2, nonché la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area;

e) indica eventualmente le quantità di sostanze di cui all'allegato IV, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentano l'esenzione dei fabbricanti dall'obbligo della dichiarazione (2).

Art. 13 Ministri competenti

1. I Ministri dell'ambiente e della sanità provvedono, d'intesa a:

a) fornire al Prefetto competente per territorio e al comitato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), le informazioni acquisite in merito ai piani di emergenza esterni;

b) comunicare le informazioni di cui all'articolo 17, comma 2, agli Stati membri delle Comunità europee che possono essere coinvolti da un incidente rilevante dovuto ad una attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 4;

c) predisporre ed aggiornare l'inventario nazionale delle attività industriali nell'ambito di incidenti rilevanti;

d) predisporre, nell'ambito delle rispettive competenze, una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni; informare tempestivamente la Commissione delle Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato V;

e) segnalare alla predetta Commissione ogni sostanza che dovrebbe essere aggiunta agli allegati II e III, e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico, relative alla direttiva di cui al presente decreto.

Art. 14 Organi tecnici

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal presente decreto, sono organi tecnici:

- a) l'Istituto superiore di sanità (ISS);
- b) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- c) il Consiglio nazionale delle ricerche, nei suoi istituti specialistici;
- d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 15 Organi consultivi

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal presente decreto sono organi consultivi e propositivi:

- a) la commissione istituita dal Ministro della sanità con decreto in data 23 dicembre 1985, integrata di volta in volta con un rappresentante designato dalla regione, dal comune o dall'unità sanitaria locale, nel cui ambito territoriale ha sede l'attività industriale di cui all'articolo 4, nonché con l'ispettore regionale o interregionale dei Vigili del fuoco e con il comandatane provinciale dei medesimi, competenti per territorio;
- b) il comitato di coordinamento delle attività di sicurezza in materia industriale, istituito con decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 18 dicembre 1985.

Art. 16 Compiti delle regioni

1. Le regioni:

- a) partecipano all'attività degli organi consultivi indicati nell'articolo 15;
- b) ricevono ed esaminano la dichiarazioni di cui all'articolo 6, e i progetti di nuovi impianti di cui all'articolo 9;
- c) formulano, in ordine ai progetti di nuovi impianti, sottoposti all'obbligo di dichiarazione, eventuali osservazioni e proposte integrative, anche istituendo apposite conferenze con la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali e organismi pubblici interessati;
- d) trasmettono la dichiarazione del fabbricante, corredata con le eventuali osservazioni di cui alla lettera c), alle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni o concessioni per l'esercizio dell'attività industriale;
- e) chiedono, relativamente agli impianti esistenti, sottoposti all'obbligo di dichiarazione, eventuali informazioni supplementari e, se del caso, formulano osservazioni circa le misure integrative o modificative esclusivamente a seguito di ispezione collegiale da parte dei rappresentanti degli enti locali e degli organismi pubblici interessati;
- f) comunicano ai Ministeri della sanità e dell'ambiente i risultati dell'esame di cui alla lettera c), ai fini della predisposizione dell'inventario nazionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante;
- g) vigilano affinché il fabbricante soggetto all'obbligo di notifica o di dichiarazione nell'esercizio dell'attività industriale mantenga costantemente le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti;

h) disciplinano le modalità di esercizio delle competenze attribuite.

Art. 17 Funzioni del Prefetto

1. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da situazioni di emergenza, per ciascuna delle attività industriali rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 4, sulla scorta delle informazioni fornite dal fabbricante e del parere espresso dal comitato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), il Prefetto competente per territorio, avvalendosi della collaborazione del comitato di cui al primo comma, punto 1, dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, deve predisporre un piano di emergenza esterno all'impianto.

Il piano è comunicato ai Ministri dell'interno per il coordinamento della protezione civile.

1-bis. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti, sulla scorta delle informazioni fornite dal fabbricante, delle conclusioni dell'istruttoria, delle linee guida previste al comma 1, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile, il Prefetto predispone, sulla base delle procedure previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive norme regolamentari, un piano di emergenza esterno all'impianto.

Il piano è comunicato anche al Ministero dell'ambiente, ai sindaci competenti per territorio, alla regione, al Ministero dell'interno ed al Dipartimento della protezione civile.

Qualora la singola attività rientri in un'area ad elevata concentrazione industriale definita ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 13 il Prefetto predispone altresì un piano di emergenza esterna dell'area.

2. Il Prefetto, dopo aver approvato il piano di cui al comma 1, assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente rilevante, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante e sulle norme da seguire in caso di incidente.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono comunicate ai Ministri dell'ambiente e della sanità ed alle regioni interessate.

Art. 18 Istruttoria

1. L'istruttoria sulle attività industriali, di cui all'articolo 4, è svolta in sede ministeriale con l'ausilio degli organi tecnici di cui all'articolo 14 e degli organi consultivi di cui all'articolo 15.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, designa, con l'assenso dell'Amministrazione di appartenenza, tra i funzionari della qualifica direttiva o dirigenziale dei due Ministeri o degli organi ed enti di cui al comma 1, il responsabile di ciascuna istruttoria e di ogni altro atto connesso, dandone immediata comunicazione al fabbricante.

3. Il responsabile dell'istruttoria trasmette immediatamente il rapporto di sicurezza, eventualmente corredato dalla perizia giurata prevista dall'articolo 9, comma 3, agli organi tecnici di cui all'articolo 14, i quali devono esprimere la loro valutazione richiedendo, se del caso, tramite il responsabile dell'istruttoria, informazioni complementari al fabbricante.

4. Il responsabile dell'istruttoria acquisisce gli atti degli organi tecnici, attraverso una conferenza di servizio, ovvero con altre modalità funzionali ed organizzative che di volta in volta appaiono necessarie in relazione alla complessità delle indagini, e può avvalersi anche del contributo dei competenti organi locali.

5. Il responsabile dell'istruttoria, trascorsi sessanta giorni dalla notifica o dalla data di ricevimento delle informazioni complementari richieste, indice la conferenza di servizio di cui al comma 4, invitando i rappresentanti degli organi tecnici di cui all'articolo 14, e delle altre autorità interpellate, nonché i rappresentanti delle regioni e dei comuni interessati; ne raccoglie le valutazioni a verbale e compila una relazione complessiva da trasmettere, entro i successivi quindici giorni, agli organi consultivi di cui all'articolo 15, i quali, a loro volta, si pronunciano entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti.

6. I Ministeri dell'ambiente e della sanità, previa intese, forniscono il supporto organizzativo e ausiliario ai responsabili dell'istruttoria.

Art. 19 Provvedimenti adottati

1. Acquisiti gli atti istruttori ed i pareri degli organi consultivi, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, formula le conclusioni sul rapporto di sicurezza, indicando, se del caso, le eventuali misure integrative o modificative ed i tempi entro i quali il fabbricante è tenuto ad adeguarsi.

Le conclusioni devono essere motivate con riferimento alle norme generali di sicurezza previste dall'articolo 12, comma 1, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, e comunque con riferimento a specifiche ed individuate esigenze connesse al caso concreto.

2. Le conclusioni sul rapporto di sicurezza sono trasmesse alle regioni, perché provvedano alla vigilanza sullo svolgimento dell'attività industriale, nonché al Prefetto competente, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterna.

3. Avverso la determinazione di misure integrative e modificative di cui al comma 1, il fabbricante può proporre ricorso in opposizione, entro trenta giorni dalla comunicazione, depositandolo presso il Ministero della sanità.

Il ricorso è deciso con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. Il ricorso sospende il termine entro il quale il fabbricante deve adeguarsi.

4. Le misure integrative e modificative, stabilite ai sensi del comma 1, costituiscono, se necessario, variante della concessione edilizia rilasciata dal sindaco.

Art. 20 Ispezioni (3)

1. Ferme restando le attribuzioni delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti territoriali locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni.

Le ispezioni sono effettuate avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'ISPESL e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.

2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

Tale personale è munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente.

Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

3. Per le ispezioni di cui al presente articolo e per i relativi compensi al personale incaricato è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1997, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo.

Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 3, L. 19 maggio 1997, n. 137.

Art. 21 Sanzioni

1. Il fabbricante che omette di effettuare la notifica di cui agli articoli 4 e 5, nel termine prescritto dall'articolo 7, comma 3, ovvero prima dell'inizio dell'attività, è punito con l'arresto fino ad 1 anno.

2. Il fabbricante che omette di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 6, nel termine previsto dall'articolo 7, comma 3, ovvero prima dell'inizio dell'attività, è punito con l'arresto fino a 6 mesi.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente, è punito con l'arresto da 6 mesi a 3 anni.

4. Il fabbricante che contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 8, comma 1, è assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da due a cinque milioni di lire. La sanzione è irrogata dal Prefetto.

5. Il fabbricante che non aggiorna la notifica in conformità dell'articolo 8, comma 2, è punito con l'arresto fino a 6 mesi.

6. Fatti salvi i casi di responsabilità penale, qualora si accerti che nell'impianto industriale non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o indicate dall'autorità competente, la regione diffida il fabbricante ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi.

In caso di inadempimento è ordinata la sospensione dell'attività da parte della regione competente per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni previste dall'articolo 19, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. Ove il fabbricante, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate dai Ministeri dell'ambiente e della sanità è ordinata, da parte della stessa regione, la chiusura dell'impianto o, ove possibile, del singolo reparto.

ALLEGATO I

Impianti industriali contemplati dall'articolo 1 della direttiva CEE n. 82/501

1. Impianti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, tra l'altro, i seguenti procedimenti:

- alchilazione
- amminazione con ammoniaca
- carbonilazione
- condensazione
- deidrogenazione
- esterificazione
- alogenazione e produzione di alogeni
- idrogenazione
- idrolisi
- ossidazione
- polimerizzazione
- solfonazione
- desolfonazione, fabbricazione e trasformazione di derivati solforati
- nitratura e fabbricazione di derivati azotati
- fabbricazione di derivati fosforati

- formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici
- distillazione
- estrazione
- solubilizzazione
- miscelazione.

2. Impianti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi.

3. Impianti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica.

4. Impianti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto e gas naturale di sintesi.

5. Impianti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite.

6. Impianti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica.

ALLEGATO II (4)

Premessa

Deposito diverso da quello delle sostanze elencate nell'allegato III connesso ad uno degli impianti di cui all'allegato I

Le disposizioni del presente allegato si applicano al deposito di sostanze e/o preparati pericolosi in qualsiasi luogo, impianto, edificio, costruzione o terreno, isolato o situato in uno stabilimento, che siano luoghi utilizzati come depositi, escluso il caso in cui il deposito sia connesso ad uno degli impianti di cui all'allegato I e le sostanze in questione siano elencate nell'allegato III.

Le quantità indicate nelle parti prima e seconda si riferiscono a ciascun deposito o gruppo di depositi appartenenti allo stesso fabbricante, qualora la distanza tra i depositi non sia sufficiente ad evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si applicano a ciascun gruppo di depositi appartenenti allo stesso fabbricante, qualora la distanza tra i depositi sia inferiore a 500 metri.

Le quantità da prendere in considerazione sono le quantità massime che sono immagazzinate o possono essere immagazzinate nel deposito in qualsiasi momento.

Parte prima

Sostanze indicate

Nel caso in cui una sostanza (o gruppo di sostanze) elencata nella parte prima è inclusa anche in una categoria della parte seconda, si applicano le quantità indicate nella parte prima.

<i>Sostanze o gruppi di sostanze</i>	<i>Quantità (tonnellate) >=</i>
--------------------------------------	------------------------------------

	<i>Ai fini della applicazione dell'art. 6</i>	<i>Ai fini della applicazione dell'art. 4</i>
1. Acrilonitrile	20	200
2. Ammoniaca	50	500
3. Cloro	10	75
4. Biossido di zolfo	25	250
5. Nitrato di ammonio (1)	350	2500
6. Nitrato di ammonio sotto forma di fertilizzante (2)	1.250	10.000
7. Clorato di sodio	25	250
8. Ossigeno	200	2.000
9. Triossido di zolfo	15	100
10. Cloruro di carbonile (Fosgene)	0,750	0,750
11. Idrogeno solforato	5	50
12. Acido fluoridrico	5	50
13. Acido cianidrico	5	20
14. Solfuro di carbonio	20	200
15. Bromo	50	500
16. Acetilene	5	50
17. Idrogeno	5	50
18. Ossido di etilene	5	50
19. Ossido di propilene	5	50
20. 2 Propenal (Acroleina)	20	200
21. Formaldeide (concentrazione $\geq 90\%$)	5	50
22. Monobromometano (bromuro di metile)	20	200
23. Isocianato di metile	0,150	0,150
24. Piombo tetraetile o piombo tetrametile	5	50
25. 1,2 Dibromoetano (bromuro di etilene)	5	50
26. Acido cloridrico (gas liquefatto)	25	250
27. Diisocianato di difenilmetano (MDI)	20	200
28. Toluen diisocianato (TDI)	10	100

(1) Include sia il nitrato di ammonio e i miscugli di nitrato di ammonio, in cui il contenuto d'azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90% in peso.

(2) Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che sono conformi alla direttiva n. 80/876/CEE e ai fertilizzanti composti in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso (un fertilizzante composto contiene nitrato di ammonio insieme a fosfati e/o potassa).

Parte seconda

Categorie di sostanze e preparati non specificamente indicati nella parte prima

Le quantità di sostanze e preparati (1) della stessa categoria sono cumulative.
 Se sotto lo stesso numero sono raggruppate più categorie, si devono sommare i quantitativi di tutte le sostanze e preparati delle categorie specificate.

<i>Categorie di sostanze e preparati (2)</i>	<i>Quantità (tonnellate) >=</i>	
	<i>Ai fini della applicazione dell'art. 6</i>	<i>Ai fini della applicazione dell'art. 4 (3)</i>
1. Sostanze e preparati che sono classificati come "molto tossici"	5	20
2. Sostanze e preparati che sono classificati come "molto tossici" (4), "comburenti" o "esplosivi"	10	200
3. Sostanze o preparati gassosi, ivi compresi quelli forniti sotto forma liquida, che sono gassosi a pressione normale e che sono classificati come facilmente infiammabili (5)	50	200
4. Sostanze e preparati (escluse le sostanze e i preparati gassosi di cui al numero 3) che sono classificati come "facilmente infiammabili" o "estremamente infiammabili" (6)	5.000	50.000

(1) Per preparati si intendono miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze (legge del 29 maggio 1974, n. 256).

(2) Le categorie di sostanze e preparati sono definiti nei seguenti decreti, nelle direttive e nelle successive modifiche:

- legge del 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche;
- decreto ministeriale 17 ottobre 1984 (solventi);
- decreto ministeriale 18 ottobre 1984 (pitture, vernici, inchiostri, ecc.);
- decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223 (antiparassitari);
- direttiva n. 88/379/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi.

(3) L'art. 5, paragrafo 1, lettera a), e l'art. 5, paragrafo 1, lettera b), punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, si applicano quando opportuno.

(4) Salvo quando le sostanze o i preparati non si trovino in uno stato che conferisca loro proprietà tali da dar luogo a rischi di incidente rilevante.

(5) Questa voce comprende i gas infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c), i).

(6) Questa voce comprende i liquidi facilmente infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c), ii).

ALLEGATO III

Elenco delle sostanze ai fini dell'applicazione dell'articolo 4

Le quantità menzionate in appresso si intendono per impianto o per complesso di impianti di un medesimo fabbricante quando la distanza tra gli impianti non è sufficiente per evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti.

In ogni caso queste quantità si intendono per complesso di impianti di un medesimo fabbricante se la distanza tra di essi è inferiore a circa 500 m.

<i>Nome</i>	<i>Quantità (Δ)</i>	<i>Numero CAS</i>	<i>Numero CEE</i>
1. 4-Aminobifenile	1 Kg	92-67-1	
2. Benzidina	1 Kg	92-87-5	612-042-00-2
3. Benzidina sali	1 Kg		
4. Dimetilnitrosamina	1 Kg	62-75-9	
5. 2-Naftilamina	1 Kg	91-59-8	612-02-00-3
6. Berillio (polveri e/o composti)	10 Kg		
7. Bis (clorometil) etere	1 Kg	542-88-1	603-046-00-5
8. 1,3-Propansultone	1 Kg	1120-71-4	
9. 2, 3, 7, 8-Tetraclorodibenzo-p-diossina	1 Kg	1746-01-6	
10. Anidride arsenica, acido (V) arsenico e suoi sali	500 Kg		
11. Anidride arseniosa acido (III) arsenioso e suoi sali	100 Kg		
12. Arsenico idruro (Arsina)	10 Kg	7784-42-1	
13. N, N-dimetilcarbamoil cloruro	1 Kg	79-44-7	
14. N-cloroformilmorfolina	1 Kg	15159-40-7	
15. Cloruro di carbonile (Fosgene)	750 Kg	75-44-5	006-002-00-8
16. Cloro	25 t	7782-50-5	017-001-00-7
17. Idrogenato solforato	50 t	7783-06-04	016-001-00-4
18. Acrilonitrile	200 t	107-13-1	608-003-00-4
19. Acido cianidrico	20 t	74-90-8	006-006-00-X
20. Solfuro di carbonio	200 t	75-15-0	006-003-00-3
21. Bromo	500 t	7726-95-6	035-001-00-5
22. Ammoniaca	500 t	7664-41-7	007-001-00-5
23. Acetilene (Etino)	50 t	74-86-2	601-015-00-0
24. Idrogeno	50 t	1333-74-0	001-001-00-9
25. Ossido di etilene	50 t	75-21-8	603-023-00-X
26. Ossido di propilene	50 t	75-56-9	603-055-00-4
27. 2-Cian-propan-2-olo (Acetoncianidrina)	200 t	75-86-5	608-004-00-X
28. 2-Propenal (Acroleina)	200 t	107-02-8	605-008-00-3
29. 2-Propen-1-olo (Alcool allilico)	200 t	107-18-6	603-015-00-6
30. Allilamina	200 t	107-11-9	612-046-00-4
31. Antimonio idruro (Stibina)	100 Kg	7803-52-3	
32. Etilenimina	50 t	151-56-4	613-001-00-1
33. Formaldeide (concentrazione ≥ 90%)	50 t	50-00-0	605-001-01-2
34. Idrogeno fosforato (Fosfina)	100 Kg	7803-51-2	
35. Bromuro di metile (Monobromometano)	200 t	74-83-9	602-002-00-3
36. Isocianato di metile	150 Kg	624-83-9	615-001-00-7
37. Ossidi d'azoto	50 t	11104-93-1	
38. Selenito di sodio	100 Kg	10102-18-8	
39. Bis-(2-cloroetil) solfuro	1 Kg	505-60-2	
40. Fosazetim	100 Kg	4104-14-7	015-092-00-8
41. Piombo-tetraetile	50 t	78-00-2	
42. Piombo-tetrametile	50 t	75-74-1	
43. Promurit (3,4-diclorofenil azotiurea)	100 Kg	5836-73-7	
44. Clorfenvinfos	100 Kg	470-90-6	015-071-00-3
45. Crimidina	100 Kg	535-89-7	613-004-00-8
46. Clorometil-metil-etere	1 Kg	107-30-2	
47. Dimetilamide dell'acido cianofosforico	1 t	63917-41-9	
48. Carbofenothion	100 Kg	786-19-6	015-044-00-6

49. Dialifos	100 Kg	10311-84-9	015-088-00-6
50. Ciantoato	100 Kg	3734-95-0	015-070-00-8
51. Amiton	1 Kg	78-53-5	
52. Oxidisulfoton	100 Kg	2497-07-6	015-096-00-X
53. O,O-Dietil-S-(etilsulfinil-metil)-tiofosfato	100 Kg	2588-05-8	
54. O,O-Dietil-S-(etilsulfonil-metil)-tiofosfato	100 Kg	2588-06-9	
55. Disulfoton	100 Kg	298-04-4	015-060-00-3
56. Demeton	100 Kg	8065-48-3	
57. Forate	100 Kg	298-02-2	015-033-00-6
58. O,O-Dietil-S-(etilbiometil)-tiofosfato	100 Kg	2600-69-3	
59. O,O-Dietil-S-(isopropiltiometil) ditiofosfato	100 Kg	78-52-4	
60. Pirazoxon	100 Kg	108-34-9	015-023-00-1
61. Fensulfothion	100 Kg	115-90-2	015-090-00-7
62. Paraoxon (O,O-dietil, O-p-nitrofenil fosfato)	100 Kg	311-45-5	
63. Paration	100 Kg	56-38-2	015-034-00-1
64. Azinphos-etile	100 Kg	2641-71-9	015-056-00-1
65. O,O-Dietil-S-(propiltiometil)-ditiofosfato	100 Kg	3309-68-0	
66. Thionazin	100 Kg	297-97-2	
67. Carbofuran	100 Kg	1563-66-2	006-026-00-9
68. Fosfamidone	100 Kg	13171-21-6	015-022-00-6
69. Tirpate (2,4-dimetil-1,3-ditiolan-2-carbossaldeide-esame tilfosforotriamide)	100 Kg	26419-73-8	
70. Mevinfos	100 Kg	7786-34-7	015-020-00-5
71. Paration-metile	100 Kg	298-00-0	015-035-00-7
72. Azinphos-metile	100 Kg	86-50-0	015-039-00-9
73. Cicloesimide	100 Kg	66-81-9	
74. Diphacinone	100 Kg	82-66-6	
75. Tetrametilendisulfotetramina	1 Kg	80-12-6	
76. EPN	100 Kg	2104-64-5	015-036-00-2
77. Acido 4-fluorobutirrico	1 Kg	462-23-7	
78. Sali dell'acido 4-fluorobutirrico	1 Kg		
79. Esteri dell'acido 4-fluorobutirrico	1 Kg		
80. Amidi dell'acido 4-fluorobutirrico	1 Kg		
81. Acido 4-fluorocrotonico	1 Kg	37759-72-1	
82. Sali dell'acido 4-fluorocrotonico	1 Kg		
83. Esteri dell'acido 4-fluorocrotonico	1 Kg		
84. Amidi dell'acido 4-fluorocrotonico	1 Kg		
85. Acido monofluoroacetico	1 Kg	144-49-0	607-081-00-7
86. Sali dell'acido monofluoroacetico	1 Kg		
87. Esteri dell'acido monofluoroacetico	1 Kg		
88. Amidi dell'acido monofluoroacetico	1 Kg		
89. Fluenetil	100 Kg	4301-50-2	607-078-00-0
90. Acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 Kg		
91. Sali dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 Kg		
92. Esteri dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 Kg		
93. Amidi dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 Kg		
94. Acido fluoridrico	50 t	7664-39-3	009-002-00-6

95. Idrossiacetonitrile (Nitrile dell'acido glicolico)	100 Kg	107-16-4	
96. 1,2,3,7,8,9,-Esaclorodibenzo-p-diossina	100 Kg	19408-74-3	
97. Isodrin	100 Kg	465-73-6	602-050-00-4
98. Esametilfosfotriamide	1 Kg	680-31-9	
99. Juglone (5-idrossi-1,4-naftachinone)	100 Kg	481-39-0	
100. Warfarin	100 Kg	81-81-2	607-056-00-0
101. 4,4'-Metilen-bis-(2-cloroanilina)	10 Kg	101-14-4	
102. Ethion	100 Kg	563-12-2	015-047-00-2
103. Aldicarb	100 Kg	116-06-3	006-017-00-X
104. Nichel carbonile	10 Kg	13463-39-3	028-001-00-1
105. Isobenzan	100 Kg	297-78-9	602-053-00-0
106. Pentaburano	100 Kg	19624-22-7	
107. 1-Propen-2-cloro-1,3-diol-diacetato	10 Kg	10118-72-6	
108. Propilenimina	50 t	75-55-8	
109. Ossido di fluoro	10 Kg	7783-41-7	
110. Dicloruro di zolfo	1 t	10545-99-0	016-013-00-X
111. Esafluoruro di selenio	10 Kg	7783-79-1	
112. Selenio idruro	10 Kg	7783-07-5	
113. TEPP	100 Kg	107-49-3	015-025-00-2
114. Sulfotep	100 Kg	3689-24-5	015-027-00-3
115. Dimefox	100 Kg	115-26-4	015-061-00-9
116. Tricicloesil-stannil-1H-1,2,4-triazolo	100 Kg	41083-11-8	
117. Trietilenmelamina	10 Kg	51-18-3	
118. Metallo ossidi, carbonati, solfuri di cobalto sotto forma di polveri	1 t		
119. Metallo, ossidi, carbonati, solfuri di nichel sotto forma di polveri	1 t		
120. Anabasina	100 Kg	494-52-0	
121. Tellurio esafluoruro	100 Kg	7783-80-4	
122. Triclorometilsulfenil cloruro	100 Kg	594-42-3	
123. 1,2-Dibromoetano (Bromuro di etilene)	50 t	10693-4	602-010-00-6
124. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) i)	200 t		
125. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) ii)	50.000 t		
126. Diazodinitrofenolo	10 t	7008-81-3	
127. Dietilenglicol dinitrato	10 t	693-21-0	603-033-00-4
128. Sali di dinitrofenolo	50 t		609-017-00-3
129. 1-guanil-4-nitrosamino-guanil-1-tetrazene	10 t	109-27-3	
130. Bis (2,4 β-trinitrofenil) amina	50 t	131-73-7	612-018-00-1
131. Nitrato di idrazina	50 t	13464-97-6	
132. Nitroglicerina	10 t	55-63-0	603-034-00-X
133. Tetranitropentaeritrite	50 t	78-11-5	603-035-00-5
134. Ciclotrimetilen-trinitroamina	50 t	121-82-4	
135. Trinitroanilina	50 t	26952-42-1	
136. 2,4,6-Trinitroasinolo	50 t	606-36-9	609-011-00-0
137. Trinitrobenzene	50 t	25377-32-6	609-005-00-8

138. Acido trinitrobenzoico	50 t	{35860-50-5 129-66-8	
139. Trinitroclorobenzene	50 t	28260-61-9	610-004-00-X
140. N-Metil-N-2,4,6-tetranitroanilina	50 t	479-45-8	612-017-00-6
141. 2,4,6-Trinitrofenolo (Acido picrico)	50 t	88-89-1	609-017-00-X
142. Trinitroresolo	50 t	28905-71-7	609-012-00-6
143. 2,4,6-Trinitrofenetolo	50 t	4732-14-3	
144. 2,4,6-trinitroresorcinolo (acido stiftico)	50 t	82-71-3	609-018-00-9
145. 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)	50 t	118-96-7	609-008-00-4
146. a) Nitrato di ammonio (1)	2.500 t		
146. b) Nitrato di ammonio sotto forma di fertilizzanti (2)	5.000 t		
147. Nitrocellulosa (contenente più del 12 β per cento di azoto)	100 t	9004-70-0	603-037-00-6
148. Anidride solforosa	250 t	7446-09-05	016-011-00-9
149. Acido cloridrico (gas liquefatto)	250 t	7647-01-0	017-002-00-2
150. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) iii)	200 t		
151. Clorato di sodio	250 t	7775-09-9	017-005-00-9
152. Terz-butil-perossiacetato (concentrazione ≥ 70%)	50 t	107-71-1	
153. Terz-butil-perossi-isobutirrato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	109-13-7	
154. Terz-butil-perossi-maleato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	1931-62-0	
155. Terz-butil-perossi-isopropilcarbonato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	2372-21-6	
156. Dibenzil-perossi-dicarbonato (concentrazione ≥ 90%)	50 t	2144-45-8	
157. 2,2-di-terz-butilperossibutano (concentrazione ≥ 70%)	50 t	2167-23-9	
158. 1,1-di-terz-butilperossicicloesano (concentrazione ≥ 80%)	50 t	2144-45-8	
159. Di-sec-butilperossidicarbonato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	19910-65-7	
160. 2,2-diidropersipropano (concentrazione ≥ 30%)	50 t	2614-76-8	
161. Di-n-propilperossidicarbonato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	16066-38-9	
162. 2,3,6,6,9,9-Esametil-1,2,4,5-tetraossaciclononano (concentrazione ≥ 75%)	50 t	22397-33-7	
163. Metiletilchetone perossido (concentrazione ≥ 60%)	50 t	1338-23-4	
164. Metil-isobutilchetone perossido (concentrazione ≥ 60%)	50 t	37206-20-5	
165. Acido peracetico (concentrazione ≥ 60%)	50 t	79-21-0	607-094-00-8
166. Azoturo di piombo	50 t	13424-46-9	082-003-00-7
167. Trinitroresorcinato di piombo	50 t	15245-44-0	609-019-00-4

168. Fulminato di mercurio	10 t	{ 20820-45-5 628-86-4	080-005-00-2
169. Ciclotetrametilen-tetranitramina	50 t	2691-41-0	
170. 2,2,4,4,6,6-Essanitrossilbene	50 t	20062-22-0	
171. 1,3,5-Triamino-2,4,6-Trinitrobenzene	50 t	3058-38-6	
172. Etilenglicol dinitrato	10 t	628-96-6	603-032-00-9
173. Nitrato di etile	50 t	625-58-1	007-007-00-8
174. Picrammato di sodio	50 t	831-52-7	
175. Bario azoturo	50 t	18810-58-7	
176. Di-isobutiril perossido (concentrazione ≥ 50%)	50 t	3437-84-1	
177. Etile perossidicarbonato (concentrazione ≥ 30%)	50 t	14666-78-5	
178. Terz-butil perossipivalato (concentrazione ≥ 77%)	50 t	927-07-1	
179. Ossigeno liquido (concentrazione ≥ 77%)	2.000 t	7782-44-7	008-001-00-8
180. Triossido di zolfo	75 t	7446-18-9	

(1) Include sia il nitrato di ammonio e i miscugli di nitrato di ammonio, in cui il contenuto d'azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore la 28% in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90% in peso.

(2) Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che sono conformi alla direttiva n. 80/876/CEE e ai fertilizzanti composti in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso (un fertilizzante composto contiene nitrato di ammonio insieme a fosfati e/o potassa).

ALLEGATO IV

Criteria indicativi

a) Sostanze molto tossiche

- le sostanze corrispondenti alla prima riga della tabella riportata qui di seguito;

- le sostanze corrispondenti alla seconda riga della tabella qui di seguito, le quali, date le loro proprietà fisiche e chimiche, possono comportare rischi di incidenti rilevanti analoghi a quelli provocati dalle sostanze della prima riga.

	DL 50 (orale) (1) mg/kg peso corporeo	DL 50 (cutanea) (2) mg/kg peso corporeo	DL 50 (inalatoria) (3) mg/l
1	DL 50 ≤ 5	DL 50 ≤ 10	CL 50 ≤ 0,1
2	DL 5 < DL 50 ≤ 25	DL 10 < DL 50 ≤ 50	0,1 < CL50 ≤ 0,5

(1) DL 50 per via orale nel ratto.

(2) DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio.

(3) CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

b) Altre sostanze tossiche

Le sostanze che presentano i seguenti valori di elevata tossicità e che hanno proprietà tali da poter comportare rischi di incidenti rilevanti:

DL 50 (orale) (1) mg/kg peso corporeo	DL 50 (cutanea) (2) mg/kg peso corporeo	DL 50 (inalatoria) (3) mg/l
--	--	--------------------------------

25 < DL 50 <= 200	50 < DL 50 <= 400	0,5 < CL50 <= 2
-------------------	-------------------	-----------------

(1) DL 50 per via orale nel ratto.

(2) DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio.

(3) CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

c) Sostanze infiammabili

i) Gas infiammabili:

- le sostanze che, allo stato gassoso a pressione normale e mescolate con aria, diventano infiammabili e il cui punto di ebollizione è pari o inferiore a 20°C alla pressione normale;

ii) Liquidi facilmente infiammabili:

- le sostanze che hanno un punto d'infiammabilità al di sotto di 21°C e un punto d'ebollizione, a pressione normale, al di sopra di 20°C;

iii) liquidi infiammabili:

- le sostanze che hanno un punto d'infiammabilità al di sotto di 55°C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni, come elevata pressione ed elevata temperatura, possano comportare rischi di incidenti rilevanti.

d) Sostanze capaci di esplodere

Le sostanze che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene.

e) Sostanze comburenti

Le sostanze che, a contatto con altre sostanze, in particolare con sostanze infiammabili, presentano una reazione fortemente esotermica (5).

ALLEGATO V

Dati e informazioni da fornire nel quadro della

notifica di cui all'articolo 5

Se non è possibile o non risulta necessario fornire una risposta alle informazioni richieste qui di seguito, le ragioni ne dovranno essere indicate.

1. Identificazione della sostanza

Nome chimico

Numero CAS

Nome secondo la nomenclatura dell'IUPAC

Altri nomi

Formula empirica

Composizione della sostanza

Grado di purezza

Principali impurità e relative percentuali

Metodi di individuazione e di determinazione disponibili per l'impianto

Descrizione dei metodi seguiti o indicazione dei riferimenti di letteratura scientifica

Metodi e precauzioni per la manipolazione, il deposito e l'incendio previsti dal fabbricante

Misure di emergenza in caso di dispersione accidentale previste dal fabbricante

Mezzi a disposizione del fabbricante per rendere inoffensiva la sostanza

2. Brevi indicazioni sui rischi

Per l'uomo:

immediati.....

differiti.....

Per l'ambiente:

immediati.....

differiti.....

ALLEGATO VI (6)

Informazioni che si dovranno fornire alla Commissione

in applicazione dell'art. 13

Rapporto d'incidente rilevante

Stato membro:

Autorità incaricata del rapporto:

Indirizzo:

1. Dati generali

Data e ora dell'incidente rilevante:

Paese, regione, ecc.:

Indirizzo:

Tipo di attività industriale:

2. Tipo di incidente rilevante

Esplosione.....

Incendio.....

Emissione di sostanze pericolose.....

Sostanza(e) fuoriuscita(e)

3. Descrizione delle circostanze dell'incidente rilevante

4. Misure d'emergenza intraprese

5. Causa(e) dell'incidente rilevante

Definita(e) (da precisare)

Non definita(e)

Le informazioni saranno fornite quanto prima

6. Tipo ed entità dei danni

a) All'interno dello stabilimento

- danni alle persone morti
- feriti
- intossicati

- persone esposte

- danni materiali

- il pericolo persiste

- il pericolo è cessato

b) All'esterno dello stabilimento

- danni alle persone morti
- feriti
- intossicati

- persone esposte

- danni materiali

- pericolo per l'ambiente

- il pericolo persiste

- il pericolo è cessato

7. Misure a medio e lungo termine e in particolare misure volte ad evitare che si riproducano incidenti rilevanti analoghi (da comunicare man mano che le informazioni sono disponibili).

ALLEGATO VII (7)

Informazioni che devono essere comunicate al pubblico

in applicazione dell'art. 11, comma 3

- a) Nome della società e indirizzo.
- b) Qualifica professionale della persona che fornisce le informazioni.
- c) Conferma che la località è soggetta alle disposizioni regolamentari e/o amministrative del presente decreto e che è stata presentata all'autorità competente la notifica di cui all'art. 4.
- d) Una spiegazione in termini semplici dell'attività svolta nella località.
- e) I nomi comuni o, nel caso dei depositi di cui nella parte II dell'allegato II, i nomi generici o la classificazione generale di pericolo delle sostanze e preparati che intervengono nella località e che sono suscettibili di causare un incidente rilevante, con indicazione delle loro principali caratteristiche pericolose.
- f) Informazioni generali relative alla natura dei rischi di incidenti rilevanti, ivi compresi i loro potenziali effetti sulla popolazione e sull'ambiente.
- g) Informazioni adeguate sulle modalità di allarme e di informazione della popolazione interessata in caso di incidente.
- h) Informazioni adeguate sulle azioni e sul comportamento che la popolazione interessata dovrebbe seguire in caso di incidente.
- i) Conferma che la società è tenuta a prendere gli opportuni provvedimenti in loco, nonché a mettersi in contatto con i servizi di emergenza, per far fronte agli incidenti e minimizzarne gli effetti.
- j) Riferimento al piano d'emergenza predisposto per far fronte agli effetti di un incidente all'esterno dell'impianto. Tale piano dovrebbe comprendere l'avviso di applicare le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza al momento dell'incidente.
- k) Particolari su come ottenere tutte le informazioni complementari, fatte salve le disposizioni di riservatezza stabilite dalla legislazione nazionale

NOTE:

- (1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 8, L. 19 maggio 1997, n. 137.
- (2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 8, L. 19 maggio 1997, n. 137.
- (3) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 3, L. 19 maggio 1997, n. 137.
- (4) Allegato così sostituito dall'art. 1, D.M. 20 maggio 1991.
- (5) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.M. 20 maggio 1991.
- (6) Allegato aggiunto dal D.M. 20 maggio 1991 ai fini dell'art. 13, comma d), del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175.
- (7) Allegato aggiunto dall'art.1, comma 3, D.M. 20 maggio 1991.